

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**13-bis.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono dovute penali, ove previste, nel caso di estinzione o rinegoziazione, anche relativa alla sola durata della concessione dei mutui stessi, di mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti fino alla data del 31 dicembre 2002, qualora il loro tasso di interesse sia superiore dell'1 per cento a quello di fatto praticato alla data dalla medesima Cassa per analoghe operazioni.

**13-ter.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono altresì dovute penali, ove previste, nel caso di rinegoziazione od estinzione, per il totale o parziale complessivo debito in essere, di mutui contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti, qualora il valore di mutui a tasso superiore di due punti a quello praticato dalla medesima Cassa risulti superiore alla percentuale del 15 per cento di quello totale dei mutui stipulati dal singolo ente con la Cassa depositi e prestiti.

**1-quater. 24.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

**\*1-quater. 17.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

**\*1-quater. 34.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali interessati, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.

**\*\*1-quater. 13.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali territoriali, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.

**\*\*1-quater. 37.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**\*1-quater. 35.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**\*1-quater. 36.** D'Agrò.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le parole « anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « anche quando il valore del contratto è superiore a 100.000 euro ».

**1-quater. 5.** Alberto Giorgetti, Saia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

« d-ter) le spese relative agli oneri di urbanizzazione ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 27.** Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-*quater*. 28.** Mariotti, Stradiotto, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

**\*1-*quater*. 6.** Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

**\*1-*quater*. 15.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le spese derivanti dai rinnovi contrattuali »;

b) al comma 11, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-*bis*) le spese derivanti da rinnovi contrattuali ».

13-*ter*. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 29.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: « e quelle eccezionali derivanti esclusivamente » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 30.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: « e quelle eccezionali derivanti esclusivamente » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

**1-quater. 19.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) le entrate che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

**1-quater. 38.** D'Agrò.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-*quater*. 32.** Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) le spese connesse all'esercizio delle funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a), nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali ».

**1-*quater*. 18.** Russo Spina, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-*bis*) le spese relative agli oneri di urbanizzazione ».

13-*ter*. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-*quater*. 31.** Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-*bis*. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« 15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato recupera nei confronti di predetti Enti, nell'anno successivo, l'entità finanziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti dalle partecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli Enti locali territoriali. In sede di Conferenza Unificata possono essere definite d'intesa fra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ulteriori sanzioni ed anche agevolazioni ».

13-*ter*. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 33.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto al comma 11, sono escluse dal divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 4 le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni ».

**1-quater. 7.** Alberto Giogetti, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. I commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* dell'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, sono abrogati.

**1-quater. 39.** Morgando, Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. All'articolo 36, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 25 febbraio 1999,

n. 46, le parole « Entro il 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2003 ».

**1-quater. 40.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-*quinquies*.

*Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.*

**1-quinquies. 1.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-*sexies*.

*Al comma 1, dopo le parole: 5000 abitanti aggiungere le seguenti: e le unioni dei comuni.*

**1-sexies. 1.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

ART. 1-*septies*.

*Sopprimerlo.*

**1-septies. 1.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-*octies*. — 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni ed istituire nuovi comuni, sentite

le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale ».

**1-septies. 01.** Pagliarini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-octies. — Al comma 18, dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « attribuito ai comuni » sono aggiunte le seguenti: « e alle province ».

**1-septies. 02.** Pagliarini.

**(A.C. 3905 – Sezione 4)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, non prevede la sospensione dei termini per i pagamenti tributari e contributivi;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, concernente la sospensione dei suddetti termini,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

in relazione ai soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori colpiti dal sisma, a prevedere la

sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni nonché i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

9/3905/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini.

La Camera,

premesso che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, è stata emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, concernente la proroga delle detrazioni fiscali a favore delle ristrutturazioni del patrimonio abitativo privato,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

relativamente ai soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, ad adottare le opportune iniziative dirette a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie degli immobili residenziali, fino al 31 marzo 2004.

9/3905/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Guido Dussin, Pagliarini.

La Camera,

premessi che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, è stata emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per gli investimenti delle imprese danneggiate,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati agli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per un ulteriore periodo di imposta.

9/3905/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Martinelli, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premessi che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, ha stanziato al somma di 30 milioni di euro a valere sulla quota di destinazione non vincolata delle risorse derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, che prevede la necessità di ulteriori indispensabili finanziamenti a favore dei territori danneggiati dal sisma,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative dirette ad individuare ulteriori risorse indispensabili al completamento dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'11 aprile 2003.

9/3905/4. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Pagliarini.

La Camera

premessi che:

i principi di massimo rispetto e valorizzazione delle comunità locali e il perseguimento di livelli di efficienza ed efficacia nell'esercizio dei loro servizi e delle loro funzioni impongono di ridefinire gli assetti istituzionali del territorio della regione favorendo l'adozione di politiche

che giovino effettivamente alle popolazioni residenti sul territorio alla luce delle loro specifiche esigenze,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative affinché, attraverso la modifica dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, venga riconosciuta alle regioni la possibilità di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni ed istituire nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale.

9/3905/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pagliarini, Dario Galli, Bricolo, Bianchi Clerici.

La Camera

premesso che:

l'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, consente solo ai comuni il recupero del credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative dirette a modificare l'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire anche alle province il recu-

pero del credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9/3905/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Dario Galli, Pagliarini, Bricolo, Bianchi Clerici.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca, tra le altre cose, alcune disposizioni a favore di enti locali il cui territorio è stato oggetto di calamità naturali;

nello scorso mese di aprile una forte scossa sismica ha colpito alcuni comuni della regione Piemonte situati in particolare nelle province di Alessandria e Asti;

l'evento sismico ha provocato gravi danni ad abitazioni e strutture produttive e le risorse già stanziare non appaiano sufficienti ad assicurare il ripristino e la messa in sicurezza dei beni, mobili ed immobili, danneggiati o distrutti,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica, al fine di:

a) disporre, a favore dei soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici:

1) la sospensione, fino al 31 marzo 2004, dei termini relativi:

all'adempimento di obblighi di natura tributaria;

a tutti i processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e all'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo oltre che dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

2) la proroga, limitatamente ai soggetti danneggiati dall'evento sismico, per tutto il periodo di imposta in corso, dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, relativamente agli investimenti realizzati nel medesimo periodo di imposta in sedi operative ubicate nei predetti territori;

3) la proroga, limitatamente ai soggetti danneggiati dall'evento sismico, fino al 30 giugno 2004, della detrazione di imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) stanziare le risorse necessarie a consentire, attraverso l'attivazione di limiti di impegno, la realizzazione di un programma di intervento di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino dei locali interessati dall'evento sismico.

9/3905/7. Patria, Stradella, Viale, Morgando, Michele Ventura, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

La Camera

premesso che

il comma 17 dell'articolo 34 della Legge 289 del 2002 non consente ai Comuni l'assunzione di Polizia Municipale a tempo indeterminato;

tale esigenza risulta essere ormai indifferibile per poter prevenire e reprimere atti criminosi in collaborazione con le Forze dell'Ordine;

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad intraprendere una iniziativa legislativa che preveda, in deroga a quanto previsto al comma 11 l'esclusione dal divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 4, della suddetta Legge, le assunzioni di personale delle Polizie Municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci Comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.

9/3905/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Alberto Giorgetti, Saia.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo

ad assumere in tempi rapidi iniziative idonee all'incremento di 300 milioni di euro, a partire dall'anno 2003, del fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali, ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato ed al recupero dello scarto tra il medesimo ed il tasso di inflazione reale.

9/3905/9. Maurandi, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei, Mariotti, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge

31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

a predisporre un apposito provvedimento amministrativo che consenta, senza oneri né penali ove dovute:

a) l'estinzione o la rinegoziazione, anche relativamente alla sola durata, di mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti fino alla data del 31 dicembre 2002, qualora il tasso di interesse ivi applicato risulti superiore dell'1 per cento a quello praticato alla data dalla medesima cassa per operazioni analoghe.

9/3905/10. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad assumere in tempi rapidi iniziative idonee ad escludere dal disavanzo finanziario delle province e dei comuni, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno:

a) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o

delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

9/3905/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mariotti, Stradiotto, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad assumere in tempi rapidi iniziative idonee ad escludere dal disavanzo finanziario dei comuni, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità e le spese relative agli oneri di urbanizzazione.

9/3905/12. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge in esame reca, a favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002, un'agevolazione consistente nell'erogazione, a titolo di anticipazione sui trasferimenti erariali, di una

somma pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'ultimo rendiconto di gestione;

valuta positivamente la previsione di tale agevolazione, volta ad evitare le difficoltà finanziarie in cui i comuni interessati potrebbero venirsi a trovare per effetto della sospensione dei termini dei versamenti tributari, tra cui l'ICI, disposta dai decreti ministeriali recanti i primi interventi in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici;

una situazione sostanzialmente analoga si è determinata nei comuni della Regione siciliana colpiti dagli eventi sismici del settembre 2002 e dall'eruzione dell'Etna dell'ottobre 2002;

l'applicazione anche a tali comuni dell'agevolazione prevista dal decreto-legge in esame non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto, come è espressamente previsto nel provvedimento, le somme anticipate sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per il 2003;

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel manifestare la disponibilità dell'esecutivo a valutare la questione prospettata, ha convenuto in ordine alla sostanziale analogia delle situazioni determinatesi in Puglia, in Molise e in Sicilia,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad assumere rapidamente le iniziative idonee ad estendere la previsione contenuta nell'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge in esame anche a favore dei comuni della regione Sicilia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2002 e con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002.

9/3905/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Giudice, Fallica, Romano.

La Camera,

considerata la necessità di omogeneizzare le procedure di riscossione tra diversi sistemi normativi, con vantaggi in termini di snellimento dell'attività amministrativa e alleggerimento degli oneri burocratici per l'adempimento degli obblighi tributari,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

a prevedere il coordinamento delle norme della disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie, nonché la semplificazione e lo snellimento delle procedure, anche mediante l'unificazione facoltativa, per l'ente locale, dei versamenti ed il coordinamento della disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie al fine di consentire l'applicazione facoltativa, a parità di gettito per l'ente locale, di un unico canone per le iniziative pubblicitarie svolte su suolo pubblico.

9/3905/**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lusetti.

La Camera,

premesso che:

la disciplina del patto di stabilità interno per il 2003, dettata dall'articolo 29 della legge finanziaria risulta assai più restrittiva di quanto previsto negli anni

precedenti, con particolare riferimento ai criteri per la determinazione del disavanzo rilevante ai fini del rispetto del patto da parte dei comuni, di cui al comma 7 del medesimo articolo 29;

in particolare, a differenza di quanto previsto in passato, ai sensi della lettera *d*) del citato comma 7, sono escluse dal computo del disavanzo soltanto le spese sostenute sulla base di analoghi trasferimenti provenienti dall'Unione europea; sono, invece, comprese nel disavanzo le spese sostenute sulla base di analoghi trasferimenti provenienti dallo Stato o dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, fra cui le regioni, mentre, ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma, i trasferimenti suddetti restano esclusi dal computo delle entrate;

tale previsione può provocare serie difficoltà per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, più in generale, dell'attività ordinaria dei comuni, impedendo che possano essere utilizzati fondi appositamente erogati dallo Stato e dalle regioni, in quanto le relative spese potrebbero determinare un disavanzo più alto rispetto a quello consentito dalle regole del patto;

ai sensi della medesima lettera *d*) del comma 7, sono espressamente escluse dalla determinazione del disavanzo soltanto le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative; si deve pertanto ritenere che concorrano all'incremento del disavanzo le spese connesse a ineludibili obblighi istituzionali, quali lo svolgimento dei *referendum* già indetti, mentre i corrispondenti rimborsi da parte dello Stato non risulterebbero computati tra le entrate rilevanti alla determinazione del disavanzo medesimo;

disposizioni analoghe a quelle indicate sono stabilite in relazione alla determinazione del disavanzo nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno per il 2003 concernente le province (articolo 29, comma 5, della legge n. 289 del 2002);

il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 1-*quater*, comma 12, una revisione della disciplina del patto di stabilità interno per il 2002, in assenza della quale la grande maggioranza delle province non avrebbe potuto rispettare i vincoli imposti, in quanto ai fini del disavanzo sarebbero state considerate anche le spese relative a funzioni trasferite o delegate;

per effetto delle disposizioni dell'articolo 29 della legge finanziaria sopra richiamate, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il 2003 risulta incompatibile con lo svolgimento da parte degli enti locali di precisi obblighi istituzionali e con la prestazione ai cittadini di servizi previsti per legge,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad escludere, in sede di applicazione del patto di stabilità interno per comuni e province relativo all'esercizio 2003, dalla determinazione del disavanzo rilevante:

*a*) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione provenienti dallo Stato o dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

*b*) le spese sostenute per ogni genere di consultazione elettorale o referendaria e, più in generale, tutte le spese aventi carattere di eccezionalità.

9/3905/15. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Cennamo, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Siniscalchi, Petrella.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003) prevede per i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti un disavanzo finanziario per il 2003 non superiore a quello dell'anno 2001;

il calcolo del disavanzo finanziario per gli anni 2001 e 2003, così come previsto dalla legge n. 289 del 2003, è il risultato di dati non omogenei e quindi non comparabili;

in particolare, tra i dati da non considerare nella parte relativa all'entrata non vi sono le « entrate con carattere di eccezionalità », tra le quali rientrano quelle derivanti dalla liquidazione e dall'accertamento dei tributi locali;

questa modalità di calcolo del disavanzo finanziario crea gravi problemi a tutti quei comuni che nel 2001 hanno

avuto entrate straordinarie destinate ad investimenti e che quindi sono impossibilitati a rispettare il patto di stabilità interno;

impegna il Governo

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica e ad adottare adeguati provvedimenti per definire con chiarezza ed omogeneità le modalità di calcolo del disavanzo finanziario, escludendo dalle entrate finali quelle straordinarie *una tantum*.

9/3905/16. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Agrò.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-  
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE  
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL  
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

**(A.C. 3841 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti della Commissione 2.50, 3.50, 3.51 e relativi subemendamenti, 12.750 e relativo subemendamento, 12.03 e relativi subemendamenti, 13.200, 13.201 e 14.075.

**(A.C. 3841 – Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 2.50 della Commissione e sugli articoli aggiuntivi 12.03 e 14.075 della Commissione, con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 2 dell'emendamento 2.50 sia riformulato inserendo, dopo le parole: « presso l'AGEA » le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »

il comma 6 dell'articolo aggiuntivo 12.03 sia riformulato nei seguenti termini:

« 6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni

di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero caseario relativi al periodo 1989/1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 14.075 sia riformulato nei seguenti termini:

« 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio »

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti.

**(A.C. 3841 - Sezione 3)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.***(Disposizioni generali).*

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunita-

ria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono